



Città di Castrovillari

Staff n. 2
Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 88

OGGETTO: Interdizione al traffico veicolare su Corso Garibaldi nel tratto compreso tra l'intersezione con Corso L. Saraceni e l'intersezione con Via E. Turco dalle ore 20,00 del sabato alle ore 08,00 della domenica a partire dal 08.07.2017 e fino a nuovo provvedimento.

Il Sindaco

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 4862 del 18.07.2012 istitutiva di una ZTL in Via Roma nel tratto di strada compreso tra Via Casini, Via del Popolo e Corso Garibaldi dalle ore 20,00 di ogni venerdì alle ore 07,30 di ogni lunedì a decorrere dal 20.07.2012;

Valutata l'opportunità di una estensione della delimitazione dell'area pedonale attualmente vigente fino a ricomprendere Corso G. Garibaldi nel tratto di strada compreso tra Corso L. Saraceni e Via E. Turco, contribuendo a favorire la sicurezza della circolazione pedonale e ad assicurare una migliore vivibilità del centro cittadino;

Sentita la Giunta Municipale;

Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il presente provvedimento finalizzato ad assicurare sicurezza e vivibilità attraverso azioni poste a tutela della collettività;

Visto il nuovo Codice della strada approvato con D.lgs.30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

ordina

per le motivazioni espresse in narrativa, a partire dal 08.07.2017 e fino a nuovo provvedimento

1. l'interdizione al traffico veicolare su Corso Garibaldi nel tratto compreso tra l'intersezione con Corso L. Saraceni e l'intersezione con Via E. Turco dalle ore 20,00 del sabato alle ore 08,00 della domenica

In deroga, sarà consentito il transito:

ai veicoli adibiti al pronto soccorso;

ai veicoli delle Forze dell'Ordine;

ai veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità;

ai veicoli dei residenti nel tratti di strada oggetto di interdizione al traffico veicolare al fine di consentire il raggiungimento delle proprie abitazioni

AVVERTE CHE

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii., sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti divieti saranno resi noti al pubblico mediante segnaletica regolamentare.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

In deroga alla presente Ordinanza, sono autorizzati al solo transito i veicoli in uso ai residenti nelle strade oggetto di chiusura al fine di consentire il raggiungimento delle proprie abitazioni.

Sono esonerati dall'osservanza della presente Ordinanza i mezzi delle Forze dell'Ordine, i mezzi di soccorso, nonché i mezzi al servizio dei disabili. La presente potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Castrovillari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza di prescrizioni dettate. Gli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente:

- sarà pubblicata all'albo on line del Comune di Castrovillari;

si trasmette:

- al locale Commissariato della Polizia di Stato al seguente indirizzo pec: **comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it;**
- al locale Comando Compagnia Carabinieri al seguente indirizzo pec: **tcs22164@pec.carabinieri.it;**
- al locale Comando Compagnia Guardia di Finanza al seguente indirizzo pec: **cs1290000op@pec.gdf.it;**
- alla Polizia stradale al seguente indirizzo pec: **sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it;**

Copia della presente si notifica:

- al Comando Polizia Municipale (Sede)
- al Comando VV.F. (Castrovillari)

Dalla Residenza Municipale, 05.07.2017

Il Sindaco
Avv. Domenico LO POLITO

